



Revisione parziale delle istruzioni relative alle pagelle e alla promozione

A seguito della revisione parziale della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole popolari, LSP; CSC 421.000), le istruzioni relative alle pagelle e alla promozione sono state sottoposte a una verifica approfondita. Dalla verifica è emerso che singole disposizioni dell'art. 5 devono essere precisate a seguito dei cambiamenti nel settore dei provvedimenti di pedagogia specializzata.

È inoltre stato constatato che devono essere precisate le vie di ricorso in caso di impugnazione di una mancata promozione. Con la presente revisione parziale le vie di ricorso vengono precisate nel senso che dalle istruzioni risulta che l'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (USPS) decide in merito a ricorsi contro una mancata promozione.

In virtù dell'art. 98 lett. e LSP e su proposta dell'USPS

il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide:

1. La revisione parziale delle istruzioni relative alle pagelle e alla promozione viene approvata.
2. La revisione parziale delle istruzioni entra in vigore il 1° dicembre 2025.
3. Comunicazione a: autorità e direzioni scolastiche delle scuole popolari; strutture per l'istruzione scolastica speciale (fondazione e direzione) nonché scuole private; Associazione delle autorità scolastiche dei Grigioni (AASG), signora Nora Saratz Cazin, presidente, Via Planet 7, 7504 Pontresina; Associazione dei direttori scolastici dei Grigioni (VSLGR), signora Sonya Bardill, co-presidente, Via Caguils 39, 7013 Domat/Ems e signor Richard Just, co-presidente, Cumpogna 28, 7450 Tiefencastel ; associazione Insegnanti Grigioni (IGR), signora Nora Kaiser, presidente, Rheinstrasse 91, 7000 Coira; Conferenza degli istituti per bambini e adolescenti (KKJ), signor Martin Bässler, Schulheim Zizers, Kantonsstrasse 16, 7205 Zizers; Ufficio della formazione medio-superiore; Ufficio della formazione professionale; Ufficio per la scuola popolare e lo sport.


Dr. Jon Domenic Parolini
Consigliere di Stato



Istruzioni relative alle pagelle e alla promozione

visto l'art. 98 lett. e della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni del 21 marzo 2012 (legge sulle scuole popolari, LSP; CSC 421.000)

emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 15 maggio 2017
(stato 1° dicembre 2025)

Art. 1

¹ La valutazione e la promozione sono principalmente finalizzate a fungere da incentivi per l'apprendimento e pongono al centro gli allievi.

Principio

² Mediante la pagella, i titolari dell'autorità parentale vengono informati in merito alla competenza oggettiva, al comportamento nell'apprendimento, al comportamento nel lavoro e al comportamento sociale degli allievi.

³ Alla fine di ogni semestre la valutazione di tutte le materie avviene tramite una pagella con voti, che può venire completata da un rapporto di apprendimento individuale. Nella pagella di fine secondo semestre va valutato l'intero anno scolastico. La valutazione del primo semestre deve trovare adeguata considerazione.

⁴ Il consiglio scolastico decide se nella 1^a e nella 2^a classe elementare viene consegnata una pagella con voti, una pagella con giudizi verbali o una pagella in forma libera.

Art. 2

¹ Nella pagella con voti la valutazione avviene mediante giudizi numerici.

Definizioni

² Nella pagella con giudizi verbali la valutazione avviene mediante le espressioni "superati", "raggiunti", "raggiunti in parte", "non raggiunti.

³ Nella pagella in forma libera la valutazione avviene mediante un testo.

⁴ I rapporti di apprendimento integrano la pagella. Essi informano circa lo stato attuale della competenza oggettiva, nonché riguardo ad aspetti importanti del comportamento nell'apprendimento, del comportamento nel lavoro e del comportamento sociale.

Art. 3

¹ Nel corso dell'anno scolastico, gli insegnanti osservano, valutano e incentivano in più modi gli allievi per quanto attiene alla competenza oggettiva, al comportamento nell'apprendimento, al comportamento nel lavoro e al comportamento sociale.

Osservazione,
valutazione, incentiva-
zione

² Gli insegnanti annotano le osservazioni in maniera individuale e nella forma che ritengono appropriata. Tali osservazioni fungono da base per la valutazione degli allievi, nonché per il colloquio con gli allievi stessi, con chi esercita l'autorità parentale, con i docenti che impartiscono l'insegnamento in questione nonché con altri esperti del settore.

³ Chi esercita l'autorità parentale deve essere immediatamente informato se vengono notati comportamenti insoliti (improvviso calo del rendimento scolastico, evidenti stranezze nel comportamento, ecc.) che possono influire sulla pagella.

Art. 4

¹ Ogni allievo ha diritto a un colloquio di valutazione almeno una volta all'anno.

Colloquio di valutazione

² Il colloquio di valutazione serve allo scambio di informazioni in merito alle prestazioni richieste, nonché in merito alla situazione e ai progressi negli ambiti "competenza oggettiva", "comportamento nell'apprendimento", "comportamento nel lavoro" e "comportamento sociale".

³ Al colloquio di valutazione, condotto dall'insegnante di classe, partecipano i titolari dell'autorità parentale, l'allievo e, all'occorrenza, altri insegnanti o specialisti.

⁴ L'insegnante di classe deve fare in modo che per la preparazione e quale base di un colloquio di valutazione venga scelta una forma di autovalutazione adeguata all'allievo.

⁵ Al termine del colloquio di valutazione, l'insegnante di classe annota i risultati, gli eventuali accordi e i provvedimenti. Queste conclusioni vanno firmate da tutti i partecipanti.

Art. 5

¹ Nel caso di allievi con bisogno educativo speciale la pagella deve essere integrata da un rapporto di apprendimento, nel settore a bassa soglia almeno per il secondo semestre. Il rapporto di apprendimento viene redatto dal pedagogo curativo scolastico o dallo specialista per provvedimenti di pedagogia specializzata, in accordo con l'insegnante di classe. Esso documenta tra l'altro quali provvedimenti di pedagogia specializzata sono stati attuati secondo quale forma di istruzione e di sostegno.

Pagella e rapporto di apprendimento in caso di bisogno educativo speciale

² Per allievi con sostegno integrativo o separativo senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento, il voto nei settori lingue e matematica può essere sospeso per la durata del sostegno, tuttavia al massimo fino all'inizio della 5^a classe elementare, con il consenso scritto dei titolari dell'autorità parentale. Il rapporto di apprendimento documenta in particolare lo stato della competenza oggettiva nelle materie per le quali non è stato assegnato un voto.

³ Per allievi con sostegno integrativo o separativo con adeguamento degli obiettivi di apprendimento nonché per allievi che beneficiano dell'istruzione scolastica speciale integrativa o separativa, i voti in tutte le materie possono riferirsi a obiettivi di apprendimento adeguati. Il rapporto di apprendimento documenta in particolare le materie nelle quali gli obiettivi di apprendimento sono stati raggiunti conformemente al programma d'insegnamento e quelle nelle quali sono stati invece raggiunti obiettivi di apprendimento adeguati.

⁴ Per allievi di 1^a e 2^a classe elementare con bisogno educativo speciale che ricevono una pagella in forma libera è possibile rinunciare a un rapporto di apprendimento. La pagella in forma libera viene redatta dall'insegnante di classe in collaborazione con il pedagogo curativo scolastico o con lo specialista per provvedimenti di pedagogia specializzata.

⁵ Gli allievi con istruzione scolastica speciale separativa e gli allievi con istruzione scolastica speciale integrativa con adeguamento degli obiettivi di apprendimento ricevono una pagella "istruzione scolastica speciale". Gli allievi con istruzione scolastica speciale integrativa senza adeguamento degli obiettivi di apprendimento ricevono una pagella della scuola pubblica (scuola regolare).

⁶ In casi motivati, la valutazione degli allievi con istruzione scolastica speciale può anche avvenire esclusivamente mediante una pagella in forma libera. L'istituto per l'istruzione scolastica speciale (in caso di istruzione scolastica speciale separativa) o il consiglio scolastico della scuola regolare (in caso di istruzione scolastica speciale integrativa) decide se la valutazione avvenga esclusivamente mediante una pagella in forma libera. In caso di istruzione scolastica speciale integrativa, la pagella in forma libera viene redatta dall'insegnante di classe in collaborazione con il pedagogo curativo scolastico o con lo specialista per provvedimenti di pedagogia specializzata. In caso di pagella in forma libera si può rinunciare a un rapporto di apprendimento conformemente al capoverso 1.

Art. 6

¹ La pagella valuta il comportamento nell'apprendimento, il comportamento nel lavoro e il comportamento sociale senza voti numerici, mentre valuta la competenza oggettiva con voti numerici.

Principi di valutazione

² Nel grado elementare, la materia "Etica, religioni, comunità (con educazione morale)" viene indicata con "frequentata". Per tutte le altre materie obbligatorie deve essere espressa una valutazione.

³ Le materie opzionali del grado secondario I "Musica" e "Teatro e danza" vengono indicate con "frequentata". Per tutte le altre materie opzionali deve essere espressa una valutazione.

⁴ Le competenze e i gradi di competenza nei singoli settori disciplinari e nelle singole materie fungono da base per la valutazione. I punti di riferimento centrali per la valutazione degli allievi sono rappresentati dagli obiettivi dell'insegnamento definiti dall'insegnante sulla base del piano di studio e dei mezzi didattici. La valutazione riflette la misura in cui gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi dell'insegnamento per poter seguire le ulteriori lezioni.

⁵ È appropriato discutere di un'eventuale mancata promozione, se l'esito della valutazione globale, nella quale si sarà tenuto conto della competenza oggettiva nonché del comportamento nell'apprendimento, del comportamento nel lavoro e del comportamento sociale, evidenzia gravi problemi. Questi possono manifestarsi tra l'altro con un totale di punti negativi superiore a 1,5. Vengono considerati punti negativi i voti inferiori al 4.0 nelle materie obbligatorie; per ogni disciplina viene tuttavia conteggiato al massimo un punto negativo.

Art. 7

¹ Per tutte le forme di pagella (pagella con voti, pagella con giudizi verbali, pagella in forma libera) devono essere utilizzati i moduli cantonali per le pagelle.

Moduli

² Il completamento della pagella con un rapporto di apprendimento e la valutazione di allievi con adeguamento degli obiettivi di apprendimento sono da indicare nella pagella.

³ Per i rapporti di apprendimento possono essere utilizzati i moduli cantonali oppure moduli propri dell'ente scolastico.

⁴ Gli enti scolastici che utilizzano programmi offerti da privati per l'amministrazione dei voti provvedono affinché i moduli per le pagelle corrispondano per forma e contenuto alle pagelle cantonali.

Art. 8

¹ Apponendo la propria firma sulla pagella, l'insegnante di classe conferma la correttezza delle indicazioni e i titolari dell'autorità parentale confermano di averne preso visione.

Correttezza delle indicazioni, presa in visione

Art. 9

¹ La materia "Religione" non ha effetti ai fini della promozione.

Regolamentazioni speciali

² Se il livello richiesto risulta evidentemente troppo elevato per un allievo, il consiglio scolastico, con il consenso dei titolari dell'autorità parentale e dell'insegnante di classe, può eccezionalmente decidere nel corso del primo semestre un passaggio alla classe inferiore (art. 41 ordinanza sulle scuole popolari).

Art. 10

¹ Allievi alloggiati che accedono alla scuola sprovvisti di qualsiasi conoscenza della lingua d'insegnamento, nel primo anno di scuola ricevono, al posto di una pagella, un rapporto di apprendimento.

Bambini alloggiati

² Nel secondo anno di scuola, si può rinunciare all'assegnazione del voto in singole materie, se gli allievi non raggiungono gli obiettivi dell'insegnamento a causa dell'alloglossia. Per le materie nelle quali non è stato assegnato un voto deve essere allestito un rapporto di apprendimento.

³ L'insegnamento supplementare impartito a bambini alloggiati sulla lingua e cultura d'origine può essere valutato in una pagella.

Art. 11

¹ Per allievi che non riescono a seguire le lezioni secondo il programma didattico e che non raggiungono gli obiettivi dell'insegnamento di una classe, alla fine dell'anno può essere decisa una mancata promozione (art. 40 cpv. 1 ordinanza sulle scuole popolari).

Mancata promozione

² La ripetizione di una classe costituisce una misura d'incentivazione.

³ Il mancato raggiungimento delle competenze di base non porta automaticamente a una mancata promozione.

⁴ Con la ripetizione di una classe si intende compensare importanti lacune nella competenza oggettiva, nonché nello sviluppo dell'apprendimento e della personalità.

Art. 12

¹ Sono date le vie legali secondo la legge sulle scuole popolari.

Ricorsi

² Singoli voti e valutazioni nella pagella non possono essere oggetto di impugnazione.

³ L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (ufficio) valuta i ricorsi contro una mancata promozione dal punto di vista formale (procedura, informazione) e da quello contenutistico (motivazione della mancata promozione dal punto di vista generale). L'insegnante di classe redige al riguardo una presa di posizione a destinazione dell'Ufficio e garantisce a quest'ultimo anche la possibilità di prendere visione di tutti i lavori e di tutte le basi di valutazione, nonché delle informazioni date ai titolari dell'autorità parentale.

Art. 13

¹ Se la promozione è minacciata, l'insegnante di classe informa i titolari dell'autorità parentale almeno dodici settimane prima della fine dell'anno scolastico (art. 39 ordinanza sulle scuole popolari).

Termini

² La decisione relativa alla mancata promozione deve essere comunicata per iscritto dal competente insegnante di classe ai titolari dell'autorità parentale, al più tardi 20 giorni prima dalla fine dell'anno scolastico, con indicazione dei rimedi giuridici (art. 40 cpv. 2 ordinanza sulle scuole popolari).

³ Decisioni concernenti la mancata promozione e la promozione possono essere impugnate entro 10 giorni dinanzi all'Ufficio. Le decisioni dell'Ufficio possono essere impugnate entro 10 giorni dinanzi al Tribunale d'appello (cfr. art. 95 cpv. 3 legge sulle scuole popolari).

Tabella delle modifiche

Decreto	Entrata in vigore	Elemento	Modifica
USPS / DD 807 del 15.05.2017	01.08.2018	Data di emanazione	prima versione
USPS / DD 1814 del 22.12.2021	01.01.2022	Art. 5 cpv. 1 e 5	modificato
USPS / OA 2094 del 25.11.2025	01.12.2025	Art. 5 cpv. 1– 3, 5, 6 Art. 13 cpv. 1– 3	modificato modificato